

## ***Definibili a sanzioni ridotte anche i pvc contenenti rilievi relativi al recupero di crediti d'imposta***

di **Gianfranco Antico**

Master di specializzazione

### **Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso**

Scopri di più

L'articolo 1, comma 1, lett.d), D.Lgs. 13/2024, ha reintrodotto **l'adesione ai processi verbali di constatazione, per gli atti emessi dallo scorso 30.4.2024**, sulla falsariga dell'[articolo 83, comma 18, D.L. n. 112/2008](#) – norma che aveva inserito, nel D.Lgs. 218/1997, l'articolo 5-bis titolato “*Adesione ai verbali di constatazione*”, con **sanzioni ridotte ad 1/6**, in cambio della totale adesione ai rilievi (in vigore dal 22.8.2008 all'1.1.2015 e soppressa dall'[articolo 1, comma 637, L. 190/2014](#)); e che era stata oggetto di lettura da parte dell'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 55/E/2008**.

Per effetto della novella normativa, il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), e l'adesione può avere ad oggetto **esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale** medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all'organo che ha redatto il verbale.

A differenza della precedente e soppressa formulazione, il contribuente può prestare adesione:

- a) senza condizioni;**
- b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.**

L'adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il **contenuto integrale del verbale di constatazione** e deve intervenire **entro i 30 giorni successivi** alla data della consegna del verbale.

Nel caso di **adesione condizionata**, nei **dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata**, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante **aggiornamento del verbale**, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di **adesione incondizionata**, entro i **60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente**, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica l'atto di definizione** dell'accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#).

Nel caso di adesione condizionata, **il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell'organo che ha redatto il verbale**. Se l'organo che ha redatto il pvc non modifica la propria posizione, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di **aderire, senza condizioni**, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel pvc, presentando **una nuova comunicazione**, purché non siano ancora decorsi i **30 giorni** dalla data di **consegna del verbale**.

**I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi** fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del **trentesimo giorno** dalla **consegna del verbale di constatazione**.

L'adesione perfezionata dà diritto ad usufruire **delle sanzioni indicate nell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997](#) e nell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#), ridotte alla metà**, e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate **nei termini e con le modalità di cui all'[articolo 8, del medesimo D.Lgs. 218/1997](#)**.

In caso di **mancato pagamento** delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate **provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle predette somme, **a norma dell'[articolo 14, D.P.R. 602/1973](#)**.

L'adesione al verbale deve riguardare **tutte le violazioni sostanziali** e quelle relative agli **obblighi contabili ad esse prodromiche** (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono), constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, **non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire**, ma la definizione deve riguardare la **totalità dei periodi d'imposta** e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

Come si legge **sul sito dell'Amministrazione finanziaria**, è possibile definire le violazioni in materia di:

- **Irpef e Ires** e relative ritenute e addizionali Imposte sostitutive;
- **Iva**;
- **contributi previdenziali**;
- **Irap**;
- **Ivie e Ivafe**;
- **Imposta di registro**;
- **Imposta ipotecaria/catastale**;
- **Imposte sulle successioni e donazioni**;
- **Imposta sulle assicurazioni**.

Inoltre, sono così definibili, **anche i crediti di imposta e agevolativi**. E ciò rappresenta **una**



**importante apertura**, atteso che nel corso di questi anni l'attenzione dei verificatori è stata puntata proprio su tali strumenti di favore, pur se tali rilievi possono essere definiti **senza possibilità di rateizzazione né di compensazione**.

**Restano escluse**, invece, **le segnalazioni non immediatamente trasferibili in atti di accertamento parziale**. In particolare, in ordine alle “*segnalazioni*”, la [circolare 55/E/2008](#) non riteneva definibili eventuali fatti o altri elementi contenuti nel PVC, non ancora formalizzati in specifiche violazioni, in base ai quali la relativa “*prognosi di sussistenza*” veniva rimessa, oltre che al vaglio del competente ufficio accertatore, anche all'espletamento, da parte del medesimo, di **ulteriori attività istruttorie**.